

# Statuto dell'associazione "Tutela pipistrelli"

## Art. 1 – Denominazione.

- 1.1. Ai sensi del D. Lgs n° 117 del 3 luglio 2017, viene costituito un Ente del Terzo Settore senza fini di lucro, in particolare una Associazione di Promozione Sociale che viene nominata "Tutela Pipistrelli", da ora in avanti denominata "Associazione". Una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà completata con l'acronimo APS: "Tutela pipistrelli -APS".
- 1.2. L'Associazione non ha fini di lucro, neanche indiretto pertanto non è consentito distribuire, neanche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.3. La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.4. L'Associazione è indipendente da qualsiasi altro organismo o movimento.

## Art. 2 – Sede.

- 2.1. L'associazione ha sede attualmente a Roma in via Ludovico Bertonio 20 e opera sul tutto il territorio nazionale e all'estero.
- 2.2. La sede legale potrà essere trasferita con delibera di Assemblea senza modificare lo statuto.

## Art. 3 – Disciplina

- 3.1. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.
- 3.2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali regolamenti approvati secondo le norme statutarie.
- 3.3. L'Associazione è apertistica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali, non temporaneità del rapporto associativo.
- 3.4. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte gratuitamente e rispettano il principio delle pari opportunità tra donne e uomini.
- 3.5. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività se preventivamente autorizzate e documentate, purché nei limiti eventualmente fissati dall'Assemblea dei Soci.
- 3.6. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, solo per quanto necessario allo svolgimento di attività di interesse generale ed al perseguimento delle loro finalità.
- 3.7. E' esclusa qualsiasi attività partitica, sindacale, professionale o di categoria ovvero la tutela economica degli associati.

## Art. 4 – Finalità generali.

- 4.1. L'Associazione persegue in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, come descritte nell'art. 5, punto e) del Decreto Lgs. 3 luglio 2017, n° 117: "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281".

## Art. 5 – Finalità specifiche.

- 5.1. Le finalità generali sopra esposte si possono declinare nel dettaglio nel modo seguente:
  - a) partecipazione alla sorveglianza dello stato di conservazione di specie ed habitat di interesse comunitario, in particolare di tutte le specie di chiroteri;
  - b) collaborazione per rendere più efficaci le azioni di conservazione dei Chiroteri sul territorio nazionale e regionale, considerando che le specie appartenenti all'ordine dei Chiroteri sono tutte di interesse comunitario, ai sensi degli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE;
  - c) sensibilizzazione della popolazione sulla tematica della tutela di questi mammiferi (non necessariamente appartenenti alla fauna italiana o comunitaria ma anche le specie esotiche), anche tramite attività di ricerca, formazione, educazione e divulgazione di informazioni riguardanti l'ordine dei Chiroteri
  - d) gestione di aree naturali, gestione di centri di recupero animali selvatici,

- e) creazione e gestione di aree museali a tema;
- f) creazione di corsi di formazione ad hoc per tutto quello che riguarda la gestione in cattività dei chiroterri e la gestione di criticità;
- g) monitoraggio dell'andamento delle popolazione in ambienti urbani e naturali;
- h) consulenze per la gestione inerenti agli scopi specifici dell'associazione;

#### **Art. 6 – Perseguimento degli scopi sociali.**

6.1. Per il perseguimento delle finalità sopra esposte, generali e specifiche, l'Associazione assumerà iniziative e attività connesse e dipendenti, svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi.

A titolo esemplificativo si indicano le seguenti:

- divulgare informazioni scientifiche sulla conservazione delle specie di pipistrelli, proponendosi come raccordo tra ricercatori, mondo scientifico e il pubblico, al contempo promuovere la ricerca e la divulgazione di tutto ciò che concerne queste specie mettendo sempre ben in primo piano il rispetto della vita e la tutela di questi animali;
- fornire informazioni scientifiche su tutte quelle problematiche derivanti dall'incontro con un pipistrello e dare delle direttive su cosa fare in caso di ritrovamento di uno di questi mammiferi, usufruendo del sito associativo nonché dei Social network destinati alla divulgazione relativa al mondo dei pipistrelli attraverso piattaforme telematiche, telefoniche, televisive, radiofoniche attualmente esistenti e di futura creazione;
- gestire direttamente o indirettamente (in qualità di sedi distaccate facenti capo a Enti pubblici o privati) le Strutture (CRAS e non solo) che hanno come scopo la gestione in cattività di individui (chiroterri) che necessitano di primo soccorso nonché degli irrecuperabili che non possono essere rimessi in libertà. Dette strutture nascono anche per lo studio, la conservazione, la promozione e la divulgazione delle corrette nozioni scientifiche sul mondo dei chiroterri;
- divulgare le corrette informazioni sui pipistrelli attraverso l'organizzazione e la promozione di convegni, dibattiti, seminari di studio e di approfondimento, corsi e manifestazioni inerenti il mondo dei Chiroterri promuovere o creare pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere anche attraverso lo sviluppo di attività di studio, ricerca, e assistenza nel proprio settore di attività in collaborazione con Università, Scuole, Enti di ricerca, altre associazioni usufruendo anche di progetti legati all'utilizzo personale di servizio civile.

6.2. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall'Art. 6, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto alle attività di interesse generale.

6.3. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori.

#### **Art. 7 – Soci.**

7.1. Il numero degli associati è illimitato.

7.2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che sono interessate alla realizzazione dei fini istituzionali, ne condividono spirito e ideali, collaborano per perseguirli secondo le possibilità e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 – Ammissione.**

8.1. La domanda di ammissione è avanzata al Consiglio Direttivo per scritto dal richiedente e dovrà contenere

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

8.2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

8.3. Il Consiglio Direttivo ammette il nuovo socio o respinge la sua domanda entro 60 giorni, motivando la propria decisione; in caso di rigetto l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

8.4. L'accettazione si concretizza con il pagamento della quota associativa e, da tale momento, il richiedente viene considerato socio.

8.5. Per la domanda di ammissione e per ogni altro caso in cui nel presente Statuto si utilizza la locuzione "per scritto", deve intendersi che è valida ogni comunicazione scritta ed inviata anche tramite messaggio elettronico (e-mail) o altro dispositivo, purché documentabile.

8.6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 11. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **Art. 9 – Diritti dei soci.**

9.1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri e, in particolare:

- a) eleggere gli organi dell'associazione e di esservi eletti;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- f) essere rimborsati dalle spese sostenute e documentate, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e se preventivamente autorizzate;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

#### **Art. 10 – Doveri dei soci.**

10.1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci:

- a) all'osservanza delle norme dello Statuto e dei regolamenti, nonché delle direttive e delle deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione;
- b) a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) a versare il pagamento annuale della quota associativa entro il 30 marzo di ciascun anno nella misura fissata dal Consiglio Direttivo secondo le modalità che lo stesso stabilirà.

10.2. Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'associazione è improntato a spirito di solidarietà, correttezza e buona fede.

#### **Art. 11 - Perdita della qualità di socio.**

11.1 La qualità di socio può essere persa per i seguenti motivi:

- a) dimissioni, attraverso comunicazione scritta al Consiglio Direttivo o per altra chiara espressione di tale volontà;
- b) decadenza, il Consiglio Direttivo delibera la decadenza e l'Assemblea dei Soci la ratifica con voto segreto, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti od omissioni compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto, per atti od omissioni che danneggino l'associazione o la sua immagine, per motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- c) decesso.

11.2. La decadenza è proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea con voto segreto.

11.3. I soci dimessi o decaduti, nonché i familiari di quelli deceduti, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative, delle offerte o donazioni effettuate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art. 12 – Indicazione degli organi.**

12.1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

12.2. Le cariche sono elettive e gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese autorizzate e documentate.

**Art. 13 – Assemblea.**

13.1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote sociali.

13.2. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

13.3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

**Art. 14 - Convocazione**

14.1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno entro il mese di aprile e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

14.2. L'Assemblea può essere chiesta da un terzo dei soci, facendone richiesta scritta al Presidente. La richiesta deve contenere le motivazioni della convocazione e gli argomenti che si vogliono inserire nell'ordine del giorno. Il Presidente prende atto ed entro 30 giorni convoca l'Assemblea.

14.3. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati ordine del giorno, data, luogo e ora dell'adunanza, di prima e di eventuale seconda convocazione.

14.4. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione a partire dal giorno successivo alla prima.

14.5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in mancanza di quest'ultimo, da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea.

**Art. 15 – Validità dell'Assemblea.**

15.1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente e validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.

15.2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente e validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti in proprio o per delega.

15.3. La partecipazione all'Assemblea è consentita, nei casi in cui la legge lo prevede, anche mediante mezzi di telecomunicazione e in tal caso l'espressione del voto è consentita anche per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

15.4. L'Assemblea ha facoltà di stabilire un regolamento per il proprio funzionamento.

**Art. 16 – votazione.**

16.1. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

16.2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

16.3. Per le modifiche dello statuto è richiesta una maggioranza dei due terzi dei presenti. Per la chiusura dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

16.4. Le votazioni sono palesi tranne quelli riguardanti i soci.

**Art. 17 – Delibere. Verbalizzazione. Vincolo.**

17.1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario e sottoscritto dal Presidente.

17.2. Il verbale è custodito, a cura del Presidente, nella sede dell'associazione.

17.3. Ogni socio dell'associazione ha diritto di consultare il verbale.

17.4. Le delibere dell'Assemblea vincolano tutti i soci, anche gli assenti e i dissenzienti.

**Art. 18 - Deleghe.**

18.1. Ogni socio possiede un solo voto.

18.2. Le persone giuridiche sono rappresentate in Assemblea dal proprio Presidente o da persona da lui delegata per scritto.

18.3. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta.

18.4. Nessun socio può ottenere un numero di deleghe superiori a due.

**Art. 19 - Poteri**

19.1. E' compito dell'Assemblea ordinaria dei soci:

A - determinare l'indirizzo generale dell'Associazione;

- B – approvare o respingere il Rendimento Economico Finanziario Annuale;
  - C - approvare i piani annuali del Presidente e del Consiglio Direttivo;
  - D - eleggere il Presidente;
  - E - eleggere il Consiglio Direttivo, determinando il numero dei Consiglieri;
  - F - revocare le cariche precedenti con decisione motivata;
  - G – deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
  - H - ratificare la decadenza dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, se ne ricorrono i casi;
  - I – deliberare su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo.
- 19.2. E' compito dell'Assemblea straordinaria dei soci:
- L - modificare lo statuto;
  - M – deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori e definendone i poteri.
- 19.3. Per i punti F, G, L, M, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti.

#### **Art. 20 – Consiglio Direttivo.**

- 20.1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea dei soci, incluso il Presidente che ne fa parte di diritto. L'Assemblea determina di volta in volta il numero dei componenti.
- 20.2. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, il Codice Fiscale, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

#### **Art. 21 – Durata. Revoca. Cooptazione. Decadenza.**

- 21.1. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 21.2. I membri del Consiglio Direttivo, singolarmente o collettivamente, possono essere revocati dall'Assemblea con una maggioranza di due terzi.
- 21.3. In caso di dimissioni di un membro, il Consiglio Direttivo può procedere alla sua sostituzione mediante cooptazione, che deve essere sottoposta alla ratifica della prima Assemblea. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
- 21.4. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
- 21.5. Il Consigliere assente per tre volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo senza darne avviso o senza un motivo ritenuto valido dal Consiglio stesso, decade automaticamente dalla carica.
- 21.6. Nel caso di Enti, il Consigliere a cui venga revocata la delega di rappresentanza dall'Ente socio di appartenenza decade in automatico; la nomina di un consigliere in sostituzione avviene secondo quanto previsto dal presente statuto.

#### **Art. 22 – Poteri**

- 22.1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- 22.2. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.
- 22.3. Il Consiglio Direttivo:
- A - attua le direttive generali, stabilite dall'Assemblea;
  - B - esamina le relazioni programmatica e consuntiva predisposte dal Presidente prima di sottoporle all'approvazione dell'Assemblea;
  - C - esamina il Rendimento Economico Finanziario Annuale predisposto dal Presidente, prima di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
  - D - ammette nuovi soci;
  - E - stabilisce le quote annuali dovute dai soci;
  - F - esamina ed approva i piani organizzativi predisposti dal Presidente;

- G - può nominare tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario, nonché le cariche ritenute opportune per il buon funzionamento dell'Associazione e dei suoi servizi;
- H – individua, istituisce e dirige comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed eventualmente i compensi;
- I – delibera la decadenza di soci e la sottopone alla ratifica dell'assemblea;
- L - procede alla cooptazione di membri dimissionari;
- M – assume personale dipendente o di consulenza nei limiti delle necessità deliberati.

#### **Art. 23 - Convocazione.**

23.1. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno sette giorni prima e presieduto dal Presidente dell'Associazione; tiene le sue riunioni ordinarie in genere ogni quattro mesi (utilizzando anche eventuali mezzi telematici) e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei membri del Consiglio stesso.

23.2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

#### **Art. 24 - Funzionamento**

24.1. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal membro del Consiglio più anziano.

24.2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in mancanza, da persona designata da chi presiede la riunione.

24.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

24.4. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 25 – Presidente.**

25.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

25.2. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

#### **Art. 26 – Poteri**

26.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, di fronte a terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno quali, ad esempio, stipulare le convenzioni e i contratti, aprire e chiudere conti correnti, avanzare richieste di fido, incassare somme, rilasciare quietanze liberatorie, compiere tutti gli atti giuridici relativi all'associazione.

26.2. Il Presidente ha i poteri della ordinaria amministrazione su direttiva del Consiglio Direttivo e gli potranno essere eventualmente delegati poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

26.3. In particolare compete al Presidente:

A - convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;

B - predisporre le linee generali del programma delle attività annuali;

C - redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;

D - predisporre, con l'ausilio del Tesoriere se nominato, il Rendimento Economico Finanziario Annuale;

E - vigilare perché siano osservate le norme statutarie;

F - vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione.

26.4. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

26.5. Il Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente se nominato o dal Consigliere più anziano per carica.

26.6. Il Presidente decade dalla carica per assenza od impedimento di durata superiore a tre mesi.

#### **Art. 27 - Vicepresidente, Segretario e Tesoriere**

27.1. Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle funzioni nelle quali venga espressamente delegato.

27.2. Il Segretario, se nominato, coadiuva il Presidente; provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei Libri sociali; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

27.3. Il Tesoriere, se nominato, collabora con il Presidente; tiene e aggiorna i libri contabili; coadiuva il Presidente nella preparazione del bilancio dell'Associazione.

#### **Art. 28 - Indicazione delle risorse**

28.1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi ordinari e straordinari degli associati;
- b) contributi dello stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubblici o privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali o sopranazionali;
- d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche marginali consentite, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali di un Ente del Terzo Settore.

28.2. L'associazione, in caso di necessità, può ricevere prestiti da soci che saranno restituiti senza interessi.

#### **Art. 29 – Patrimonio**

29.1. Il patrimonio sociale indivisibile dell'associazione è costituito da

- beni immobili e beni mobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

29.2. I beni, mobili o immobili, di proprietà dei soci o di terzi possono essere dati in comodato gratuito alla associazione.

29.3. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

29.4. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini statutari.

#### **Art. 30 – Esercizio sociale.**

30.1. L'esercizio sociale dell'associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

30.2. Con la chiusura dell'esercizio verrà formato il Rendimento Economico Finanziario Annuale che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi.

30.3. Il Rendimento Economico Finanziario Annuale, se disposto dalle vigenti leggi, sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

#### **Art. 31 - Formazione e contenuto del Rendimento Economico Finanziario Annuale (o bilancio).**

31.1. Rendimento Economico Finanziario Annuale è elaborato dal Presidente che si avvale del Tesoriere, se nominato, è sottoposto al Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

31.2. Nel Rendimento Economico Finanziario Annuale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

31.3. È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 32 – Scioglimento dell'associazione.**

32.1. L'associazione può essere sciolta da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata.

32.2. La delibera di scioglimento è valida se approvata con la maggioranza dei tre quarti degli associati. L'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

32.3. Il patrimonio dell'Associazione e il netto risultante dalla liquidazione non potranno essere divisi tra i Soci ma saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

**Art. 33 - Disposizioni finali.**

33.1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Gabriele Torcigliani

M...

Francesca Mecca



AGENZIA  
DELLE  
ENTRATE  
DIREZIONE  
PROVINCIALE I  
DI ROMA  
Ufficio  
Territoriale di  
Roma 3  
Settebagni

N. ... 2174  
Serie ... 3  
Data 10 APR. 2019

REGISTRATO  
CON EURO

2000

IL DIRIGENTE

